



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMUNICATO STAMPA

Emissioni BOT

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Termine per la prenotazione da parte del pubblico	Termine presentazione domande in asta (ore 11,00)	Termine collocamento supplementare per BOT (ore 15,30)	Data di regolamento
26 agosto 2025	27 agosto 2025	28 agosto 2025	29 agosto 2025
	BOT 6 Mesi (riapertura – vita residua 5 mesi *)		
Durata gg.	154		
Codice ISIN	IT0005664484		
Tranche	3^a(*)		
Data emissione	31/07/2025		
Data scadenza	30/01/2026		
Importo offerto (mln. €)	3.000		

(*)Riapertura dei BOT 6 Mesi 31 lug 2025 - 30 gen 2026, 183 giorni, decreto num 34621 - 29/07/2025

Titoli	In scadenza il 29 agosto 2025	In circolazione al 14 agosto 2025
BOT flessibili	0,000	0,000
BOT 3 mesi	0,000	0,000
BOT 6 mesi	0,000	25.060,000
BOT 12 mesi	0,000	104.850,000
Totale	0,000	129.910,000

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 154 gg, la commissione massima è fissata nella misura dello 0,10%.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli "Aspiranti Specialisti", ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, secondo le modalità tecniche stabilite nella Convenzione stipulata dalla Banca d'Italia con gli operatori ammessi a partecipare alle aste, con l'osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nel decreto di emissione.

Possono partecipare al collocamento supplementare dei BOT, nei termini sopra indicati, esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" che abbiano partecipato all'asta ordinaria. L'assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell'asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione.

L'offerta del collocamento supplementare è stabilita nella misura del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nel decreto di emissione.

Roma, 22 agosto 2025